



## **Decreto Dirigenziale n. 50 del 03/03/2017**

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo alla "Realizzazione di un parcheggio pertinenziale Via Privata Fg. 34 p.lle 1036, 1039 e 1041 - In Sanatoria - Comune di Teggiano (SA)" proposto dal Sig. Di Sarli Cono - CUP 7105.

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva

D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 412580 in data 17.06.2014 contrassegnata con CUP 7105, il Sig. Di Sarli Cono, residente a Teggiano (SA) alla Via Prov.le Teggiano-Polla, ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa alla *“Realizzazione di un parcheggio pertinenziale Via Privata Fg. 34 p.lle 1036, 1039 e 1041 – In Sanatoria - Comune di Teggiano (SA)”*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dott.ssa Rita Console e dal Dott. Alfredo Lassando, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 440067 del 26.06.2014, il Sig. Di Sali Cono ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 551568 del 07.08.2014;
- d. che, il Sig. Di Sarli Cono ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 700232 del 21.10.2014;
- e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 774090 del 12.11.2015, il Sig. Di Sarli Cono ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 902031 del 28.12.2015;
- f. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 167924 del 09.03.2016 e prot. reg. n. 199837 del 22.03.2016, al proponente e al Comune di Teggiano, *che per il prosieguo dell'istruttoria si ritiene sufficiente la trasmissione di apposita certificazione redatta dal Comune attestante la procedibilità dal punto di vista urbanistico della sanatoria in parola.*,
- g. che il Comune Teggiano ha trasmesso nota acquisite al prot. reg. n. 274770 del 21.04.2016 in riscontro alla ns. prot. reg. n. 199837 del 22.03.2016;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06.12.2016, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:  
“decide di dichiarare l'istanza improcedibile per le seguenti motivazioni:
  - I chiarimenti e le integrazioni richieste sono state solo parzialmente soddisfatte, difatti il proponente a tutt'oggi non ha presentato:
    - il “sentito” del PNCVD necessario in quanto l'intervento de quo ricade in un SIC comunque compreso nel territorio del Parco (art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 :“ *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*”);
    - il parere favorevole relativo alla compatibilità paesaggistica ex Dlgs N°42/2004, così come riportato anche nel parere di procedibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Teggiano.
  - Dalla relazione agronomica, presentata quale integrazione, si evince che il proponente non è un imprenditore agricolo e che “... OMISSIS...le produzioni vengono impiegate per le esigenze familiari” peraltro a commento del parco macchine riportato in relazione il tecnico

Dott. Agr. Giovanna Sammartino riporta che “le macchine agricole sono ormai obsolete, fuori dalla quota di ammortamento e non hanno un valore residuo”.

Pertanto non si giustifica l'edificazione ex novo di una tale zona di parcheggio in quanto, né dai dati reddituali riportati nella relazione agronomica (PIV annua di € 10.070€), né dalla superficie agricola (Ha 1.37.31), alla quale il proponente asservirebbe tale edificio, se ne ravvisa una esigenza specifica. Non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità e non essendo sostenibile nemmeno da un punto di vista remunerativo si ritiene inopportuna la realizzazione dello stesso in un'area Natura 2000 dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale; area del resto poco antropizzata e ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzata in una tale area.”

- b. che l'esito della Commissione del 06.12.2016, così come sopra riportato, è stato comunicato - ai sensi dell'Art.10 Bis della L. 241/90 - al Sig. Di Sarli Cono con nota prot. reg. n. 47958 del 24.01.2017;
- c. che il Sig. Di Sarli Cono ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 08.10.2014 e del 07.06.2016, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 06.12.2016, giudizio di improcedibilità per l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa alla

“Realizzazione di un parcheggio pertinenziale Via Privata Fg. 34 p.lle 1036, 1039 e 1041 – In Sanatoria - Comune di Teggiano (SA)” proposto dal Sig. Di Sarli Cono, residente a Teggiano (SA) alla Via Prov.le Teggiano-Polla per le seguenti motivazioni:

- I chiarimenti e le integrazioni richieste sono state solo parzialmente soddisfatte, difatti il proponente a tutt'oggi non ha presentato:
  - il “sentito” del PNCVD necessario in quanto l'intervento de quo ricade in un SIC comunque compreso nel territorio del Parco (art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 :“ *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.*”);
  - il parere favorevole relativo alla compatibilità paesaggistica ex Dlgs N°42/2004, così come riportato anche nel parere di procedibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Teggiano.
- Dalla relazione agronomica, presentata quale integrazione, si evince che il proponente non è un imprenditore agricolo e che “... OMISSIS...le produzioni vengono impiegate per le esigenze familiari” peraltro a commento del parco macchine riportato in relazione il tecnico Dott. Agr. Giovanna Sammartino riporta che “le macchine agricole sono ormai obsolete, fuori dalla quota di ammortamento e non hanno un valore residuo”. Pertanto non si giustifica l'edificazione ex novo di una tale zona di parcheggio in quanto, né dai dati reddituali riportati nella relazione agronomica (PIV annua di € 10.070€), né dalla superficie agricola (Ha 1.37.31), alla quale il proponente asservirebbe tale edificio, se ne ravvisa una esigenza specifica. Non si ravvisa una sostenibilità ambientale ai fini della conservazione della biodiversità e non essendo sostenibile nemmeno da un punto di vista remunerativo si ritiene inopportuna la realizzazione dello stesso in un'area Natura 2000 dove fino all'emanazione dei piani di gestione, ai sensi delle direttive di riferimento, i territori in questione devono essere sottoposti ad un rigoroso regime di conservazione ambientale; area del resto poco antropizzata e ne scaturisce che il progetto de quo determina soltanto disturbo agli Habitat presenti e non ha alcuna ragione valida per essere realizzata in una tale area.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente Sig. Di Sarli Cono Via Prov.le Teggiano-Polla Teggiano (SA);
  - 3.2 il Comune di Teggiano (SA);
  - 3.3 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
  - 3.4 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio